



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 20/07/2023

### FATTO

Parte ricorrente, premesso di essere titolare di un buono fruttifero postale appartenente alla serie "Q", sottoscritto in data 23 dicembre 1987, per l'importo di nominali lire 1.000.000, contesta la congruità della somma liquidata dall'intermediario (euro 5.540,67) in sede di riscossione del buono avvenuta in data 7 febbraio 2018, a fronte del maggiore importo che avrebbe ricavato (quantificato in complessivi euro 9.782,76) se fossero state correttamente applicate le condizioni economiche riportate sul retro del modulo con riguardo all'ultimo decennio di durata del titolo. In particolare, secondo parte ricorrente, il titolo avrebbe dovuto assicurare, dopo scadere del ventesimo anno, per ogni successivo bimestre fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare seguente a quello di emissione, il maggior rendimento di euro 4.242,09 (corrispondente a £ 258.150 per ciascun bimestre dal 21° al 30° anno), al netto delle ritenute fiscali.

Esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha adito l'Arbitro chiedendo di condannare la convenuta a corrispondergli: *"la somma pari a € 4.2424,09; ovvero, che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato"*.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario ha sollevato le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo, ha eccepito che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientrerebbe nella competenza dell'Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito



vizio genetico del contratto. Sicché il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di competenza *ratione materiae* e *ratione temporis* in virtù delle preclusioni sancite dalle vigenti disposizioni ABF.

Nel merito, la convenuta si è opposta alla domanda della ricorrente rilevando che, alla luce del D.M. n. 148 del 13.6.1986, pubblicato in G.U. n. 148 del 28.6.1986 (recante “Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”), i tassi di rendimento del titolo che occupa hanno subito delle variazioni.

In particolare, la resistente ha dedotto: di aver utilizzato, per l’emissione del BFP in esame appartenente alla serie “Q”, un modulo cartaceo della precedente serie “P” e di aver apposto, in conformità con quanto previsto dall’ art. 5 del predetto D.M., il timbro recante la “Serie Q/P” sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie “P”; di avere correttamente corrisposto ai titolari del buono esattamente l’importo stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. richiamato e indicato nelle tabelle allegate al decreto; di avere riconosciuto l’importo calcolato ai tassi stabiliti ex lege sino al 20° anno, adottando il regime finanziario dell’interesse composto e, per il periodo dal 21° al 30° anno, il regime dell’interesse semplice sull’importo maturato al termine del 20° anno.

La resistente ha dunque escluso profili di irregolarità alla medesima ascrivibili sotto questi aspetti, richiamando l’orientamento espresso da taluna giurisprudenza di merito e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 15 febbraio 2018.

L’intermediario ha pertanto eccepito l’infondatezza della pretesa avanzata dalla parte ricorrente – secondo cui i buoni apparterrebbero contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni – escludendo la compatibilità di siffatta interpretazione con la disciplina normativa dei buoni postali, poiché in contrasto con il principio per cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Del pari, l’intermediario non ha condiviso l’orientamento volto a ritenere praticabili i saggi di interesse previsti per la serie “P” con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità dei buoni, posto che a mente dell’art. 6 del D.M. n. 148/1986, ai buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, devono applicarsi sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del D.M. n. 148/1986, anche con riferimento all’ultimo decennio.

Per i motivi esposti, la resistente, assumendo di avere corrisposto esattamente la somma spettante ai sottoscrittori a titolo di interessi in sede di rimborso del buono, secondo i rendimenti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis*, ha chiesto al Collegio: in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di materia sottratta all’ambito di competenza dell’ABF e, comunque, perché relativo a comportamenti sottratti alla competenza temporale dell’Arbitro; nel merito, di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

In via pregiudiziale vanno disattese le eccezioni d’incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* sollevate dall’intermediario resistente.

Sotto il primo profilo si rileva che la questione oggetto di controversia non attiene al profilo genetico del rapporto, bensì all’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sul titolo e all’accertamento del diritto in capo ai sottoscrittori da esso derivanti in punto di rendimenti maturati al momento della richiesta di rimborso del buono (7 febbraio 2018) per sorte capitale e interessi. Pertanto, la valutazione in ordine alla legittimità della condotta tenuta dall’intermediario resistente, a fronte della richiesta di liquidazione del maggiore rendimento



invocato dalla parte ricorrente rientra nell'ambito di competenza temporale dell'Arbitro (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. nn. 4656/2022; 72/2014).

In riferimento all'asserita incompetenza *ratione materiae*, è stato osservato che la delibera CICR, 28 luglio 2008, n. 275, e le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009, annoverano tra gli intermediari "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta", nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali.

Pertanto va affermata la competenza di questo Arbitro a conoscere la domanda formulata dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente procedimento (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5674/2013; ABF Roma, Dec. n. 2294/2021; Coll. Bari, Dec. n. 25857/2019).

Nel merito, il Collegio è chiamato ad accertare – con riferimento a un Buono fruttifero postale di nominali Lire 1.000.000 collocato il 23 dicembre 1987, appartenente alla serie Q, sebbene emesso su modulo "P", come riconvertito (in base ai timbri di serie riportati sul retro) in "Q/P" – il diritto alla riscossione delle somme spettanti per sorte interessi ai legittimi titolari, in base ai rendimenti indicati dal tenore letterale del titolo, al netto di quanto già ricevuto.

In proposito è stato chiarito che i buoni fruttiferi postali disciplinati dal D.P.R. n. 156/1973 non hanno natura di titoli di credito, bensì di meri titoli di legittimazione, e non sono conseguentemente applicabili i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità propri dei titoli di credito. Sicché la regolamentazione del rapporto non ha solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 cod. civ. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5674/2013; Coll. Roma, Dec. n. 19042/2018). Tuttavia, essendo la fonte del rapporto pur sempre di tipo negoziale, occorre avere riguardo al regime specificamente accettato dalle parti al momento dell'emissione del titolo al fine di ammettere l'eterointegrazione del contratto (cfr. Cass. civ., SS. UU., n. 13979/2007). Tale impostazione è stata ribadita più di recente dalla S.C. la quale non ha mancato di specificare che "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto" trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto *ab externo* secondo la previsione dell'art. 1339 c.c." (Cass. SS. UU. n. 3963/2019). Ne consegue che, seppure le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo all'emissione, deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si è obbligata possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. ABF Roma, Dec. n. 21185/2018).

Alla stregua degli anzidetti principi, l'Arbitro ha affermato che allorquando il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono è plausibile ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo. In tal caso devono essere applicate le condizioni ivi riprodotte (cfr. ABF Roma, Dec. n. 15200/2018).

Per contro, tale affidamento non è ravvisabile ove il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che sostituiscono quelli originari (cfr. ABF Roma, Dec. n. 10738/2018). Con riferimento a tale seconda ipotesi è stato tuttavia precisato che detti rendimenti non possono considerarsi validamente modificati quando l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali – mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno – così ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine ai criteri di liquidazione dei rendimenti determinati sul retro del titolo in relazione al periodo successivo al 21° anno (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 6142/2020).

Si è consapevoli che la S.C., recentemente pronunciata sul tema (Cass. Sez. I, Civ., Sent.



n. 4384/2022; ord. nn. 4748/2022, 4751/2022, 4763/2022) è andata di contrario avviso, imperniando principalmente il proprio convincimento, da un lato, sulla natura cogente del previgente art. 173 del codice postale, il quale prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale - riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione - del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo e, di conseguenza, dei tassi peggiorativi stabiliti dai vari decreti ministeriali che hanno fatto uso della facoltà assegnata dalla norma citata; dall'altro, dando rilievo ai canoni di ermeneutica contrattuale alla stregua dei quali "una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali" - secondo la ricostruzione tracciata dalle Sezioni Unite pronunciatasi sulla questione nel 2007 (sent. n. 13979/2007) e nel 2019 (sent. n. 3963/2019) - non si potrebbe "seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale". La suprema corte non ha pertanto condiviso l'orientamento costante dell'Arbitro - volto a ritenere applicabili, in analoga fattispecie, i tassi previsti per la serie Q/P per i primi vent'anni, e quelli previsti per la serie P per gli ultimi 10 anni - argomentando che "se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa"; all'uopo il Supremo Collegio ha evocato il disposto dell'articolo 1342 c.c., a mente del quale: "in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili - e che siano incompatibili è in *re ipsa*, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate".

Questo Arbitro, nel prendere atto della posizione espressa dalla Cassazione ha ritenuto di doversene discostare argomentando, quanto al profilo concernente la natura imperativa dell'articolo 173 cod. post. e di conseguenza dei tassi stabiliti dal d.m. 13.6.1986, che la questione involga anzitutto l'effettivo perfezionamento della fattispecie individuata dalla norma, osservando come proprio l'articolo 5 del citato D.M. richiede, per la piena operatività dei nuovi tassi, l'apposizione di un timbro che nella specie si palesa mancante in quanto incompleto. Sicché tale carenza non appare, come afferma la Suprema Corte, essere il risultato di una mera imperfezione materiale consistente nella «apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo». Gli è, infatti, che l'anomalia non scaturisce dalla modalità di apposizione del timbro, bensì dal fatto che esso è, invero, incompleto, nella misura in cui reca una disciplina parziale (cfr. ABF Collegio di Coordinamento, Dec n. 6142/2020, cit.; Coll. Bari, Dec. nn. 3927/2022; 14341/2022; Coll. Milano, Dec. n. 5518/2022). Tutto ciò induce a reputare sussistente e meritevole di tutela il legittimo affidamento del sottoscrittore (cfr. ABF Roma, Dec. n. 893/2023; Coll. Napoli, Dec. n. 4473/2022; Coll. Palermo, Dec. n. 4304/2022; Coll. Torino, Dec. n. 4661/2022).

Nella fattispecie si osserva che: l'emissione del buono in questione risale al 23 dicembre 1987, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, al tempo in cui risultava in collocazione la serie "Q"; il titolo è stato rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "P" corretta a penna con l'aggiunta della lettera "Q" (Q/P); sul retro del buono risulta sovrapposto un timbro recante i tassi di rendimento della serie "Q" (cui il buono



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

deve essere ricondotto) applicabili sino al termine del 20° anno, che modifica la griglia originaria dei tassi di rendimento della serie P stampata sul modulo, senza tuttavia incorporare l'ultimo decennio.

Ciò posto, alla stregua delle normative e dei principi ermeneutici espressi da questo Arbitro deve concludersi che la liquidazione operata dall'intermediario in virtù delle condizioni stabilite per la serie "Q", in riferimento al primo ventennio, sia correttamente avvenuta.

A diverso esito deve invece addivenirsi limitatamente al periodo di maturazione successivo, rispetto al quale sussiste il diritto della parte ricorrente a ottenere la liquidazione del maggiore rendimento, dovendosi ritenere che si sia ingenerato nei sottoscrittori il legittimo affidamento sull'applicabilità di quanto riportato ab origine sul titolo, dal ventunesimo anno sino al trentesimo, dedotto quanto già riconosciuto (cfr. ABF Bari, Dec. n. 14341/2022) e al netto delle ritenute fiscali di legge.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI